



Piazza Municipio n. 1 - 11022 Brusson
Partita I.V.A. 00100690072
PROT N. 8648/X-15
DEL 18/10/2016

Tel. 0125/300132-300683
Telefax 0125300647

Servizio inerente la gestione delle piste di sci nordico e relativo impianto di innevamento nel Comune di Brusson e delle piste di fondo, della struttura di Periasc destinata a centro fondo e di servizi complementari nel Comune di Ayas stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018 con possibilità di rinnovo per le stagioni e 2018/2019 e 2019/2020.

CIG: 6835189067

1. Tipologia

Contratto d'appalto di servizi elencati nell'allegato IX al D.Lgs. 50/2016. n. 26 servizi sportivi - CPV 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi, per i quali la soglia di rilevanza comunitaria ammonta ad € 750.000,00.

2. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione delle piste di sci nordico insistenti sul territorio dei Comuni di Brusson ed Ayas classificate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci", dell'impianto di innevamento, esistenti sul territorio del Comune di Brusson e del centro fondo di Frazione Periasc adibito a nolegg sci.

Per maggior chiarezza e completezza in merito ai servizi oggetto del presente bando, si rimanda integralmente al capitolato speciale d'appalto disciplinante il servizio, costituente a tutti gli effetti documentazione di gara.

3. Termine di esecuzione dell'appalto

Il servizio avrà durata dal 1 novembre al 30 aprile di ogni stagione invernale. Le norme specifiche disciplinanti l'appalto sono contemplate dal Capitolato prestazionale d'appalto.

4. Entità dell'appalto

€ 540.000,00 soggetti a ribasso d'asta, iva esclusa per il quadriennio (€ 135.000,00 annuali)

4. Requisiti di idoneità professionali, tecnici ed economici occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara

Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del Dlgs 50/2016 anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'**art. 83 comma 1 lettera a)** del dlgs 50/2016:

- a) possedere l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente camera di commercio per la tipologia di attività prevista in gara; In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

- b) avere (od impegnarsi ad averla all'atto dell'aggiudicazione definitiva) idonea polizza assicurativa di responsabilità RCT e RCO;
- c) avere (od impegnarsi ad averla all'atto dell'aggiudicazione definitiva, personalmente, tramite dipendente o con subappalto) la qualifica di "Direttore piste" e "Pisteur Securiste", come previsto dalla vigente normativa regionale;
- d) avere, od impegnarsi ad avere all'atto dell'aggiudicazione definitiva, il corso di formazione per i lavoratori, ai sensi dall'articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 e smi, all'utilizzo del mezzo battipista.

I concorrenti devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria nonché adeguata capacità tecnica e professionale in relazione alle prestazioni oggetto di appalto.

Ai sensi di quanto disposto dall'**art. 83 comma 1 lettera b)** del dlgs 50/2016, ai fini della regolare ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono a pena di non ammissione dimostrare la capacità finanziaria ed economica mediante:

- a) avere conseguito negli ultimi tre esercizi, un fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto non inferiore al 25% dell'importo complessivo dell'appalto e quindi pari ad € 135.000,00.
In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura maggioritaria

Ai sensi di quanto disposto dall'**art. 83 comma 1 lettera c)** del D.Lgs 50/2016, ai fini della regolare ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono a pena di non ammissione dimostrare la capacità tecnica mediante i requisiti sotto riportati:

- a) avere gestito nelle ultime cinque stagioni invernali per, almeno per una stagione un impianto di innevamento di simile importanza e piste di fondo di analoga lunghezza; In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito può essere soddisfatto anche dalla sola mandataria. Non può essere soddisfatto dalle sole mandanti.
- b) avere alle proprie dipendenze o a disposizione, almeno sei soggetti (nel numero è compreso eventualmente il titolare) aventi esperienza in merito a questo servizio; a dimostrazione di tale requisito dovrà essere obbligatoriamente allegato alla dichiarazione il curriculum vitae di ciascun soggetto;

5. Requisiti generali occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al comma 1 del D.Lgs 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero *[non]* autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Si rammenta che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Nei limiti previsti dall'art. 83 del Dlgs 50/2016 la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. Norme disciplinanti la partecipazione alla gara

La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- Bando di gara oltre ai moduli allegati quali fac-simile;
- Capitolato speciale d'appalto e documenti ivi allegati e richiamati;
- Normativa vigente in materia di gestione delle piste di sci nordico
- Il presente appalto rientra nella disciplina di cui all'allegato IX, del d.lgs 50/2016;

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, ai sensi dell'art. 52, del Codice. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei moduli che costituiscono meri fac simili. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. Le indicazioni contenute nei moduli costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.

7. Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i disposti dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o concedere in cottimo. In relazione alle disposizioni dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione informa che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

8. Avvalimento

Non è ammesso l'avvalimento.

9. Varianti, offerte sostitutive, offerte integrative, rinuncia alla gara

Non sono ammesse offerte in variante.

Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.

I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati nel presente bando.

I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: **“Busta sostitutiva/integrativa relativa all’offerta per il servizio inerente la gestione delle piste di sci nordico e relativo impianto di innevamento nel Comune di Brusson e delle piste di fondo, della struttura di Periasc destinata a centro fondo e di servizi complementari nel Comune di Ayas stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018 con possibilità di rinnovo per le stagioni e 2018/2019 e 2019/2020 - Non aprire”**. Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

10. Presa visione dei documenti di gara

La presa visione non è obbligatoria.

Le imprese interessate possono prendere visione degli elaborati depositati presso gli Uffici Tecnici dei Comuni di Ayas e Brusson indistintamente, previo appuntamento telefonico al n. 0125 300132 interno 3 per il Comune di Brusson e 0125 306632 interno 2 per il Comune di Ayas.

Copie del bando di gara e dei moduli di gara utilizzabili quali fac-simili e capitolato speciale d'appalto con gli allegati possono essere scaricati dai siti www.comune.ayas.ao.it, www.comune.brusson.ao.it.

Copie del bando di gara e dei moduli di gara utilizzabili quali fac-simili sono anche disponibili sul sito www.regione.vda.it.

11. Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art 95 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'offerta è determinata mediante ribasso sull'importo totale presunto posto a base di gara.

Criterio per individuare la soglia oltre la quale si valuterà la congruità dell'offerta: si adotterà la procedura di cui all'articolo 97 comma 2 estraendo in seduta pubblica una delle cinque procedure previste.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà adottato il valore più conveniente per l'amministrazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di una sola offerta ammissibile.

In caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà al sorteggio pubblico.

12. Termine, indirizzo di ricezione e apertura delle offerte

I plichi, **sigillati sui lembi di chiusura a pena di esclusione** secondo le modalità di cui al presente bando e corredati della documentazione necessaria, devono pervenire, **a pena di irricevibilità ed esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 07 novembre 2016** al seguente indirizzo: **Comune di Brusson, piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson (AO).**

La seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il giorno **lunedì 07 novembre 2016 ore 14.00** presso il **Comune di Brusson, piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson (AO).**

13. Modalità di trasmissione delle offerte

I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato al punto 12, **a pena di irricevibilità ed esclusione** con **libertà di mezzi**.

Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena l'irricevibilità ed esclusione**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara **rileva la data di ricezione** del plico da parte dell'incaricato della stazione appaltante.

Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **la stazione appaltante non ha l'obbligo** di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati **con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura** delle buste e controfirmati sugli stessi lembi di chiusura e devono recare all'esterno i seguenti dati:

- Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
- Indirizzo, PEC, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);

Il seguente oggetto della gara: **“Offerta per il servizio inerente la gestione delle piste di sci nordico e relativo impianto di innevamento nel Comune di Brusson e delle piste di fondo, della struttura di Periasc destinata a centro fondo e di servizi complementari nel Comune di**

Ayas stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018 con possibilità di rinnovo per le stagioni e 2018/2019 e 2019/2020 – NON APRIRE”

A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno 2 (due) **buste a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca o con nastro adesivo sui lembi di costruzione, controfirmate sugli stessi lembi di chiusura, il tutto a pena di esclusione**, così denominate:

- **BUSTA A** – Documentazione amministrativa
- **BUSTA B** – Offerta economica.

La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

BUSTA A – Documentazione amministrativa.
Nominativo del concorrente.

La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati,

BUSTA B – Offerta economica
Nominativo del concorrente.

14. Contenuto della busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **dichiarazione** su modello fornito dall'Amministrazione, **obbligatoriamente completato in ogni sua parte**, e **tassativamente** sottoscritto, con le modalità ivi specificate, dal titolare o legale rappresentante. Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti. Il modello prevede, in particolare, la dichiarazione del possesso dei requisiti di qualificazione che consentono la partecipazione alla gara, nonché, l'indicazione degli altri dati identificativi dell'impresa. Il medesimo modello prevede altresì l'espressa dichiarazione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previsti dalla normativa vigente. Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione dell'impresa alla gara si consiglia l'utilizzo del modello dichiarazioni predisposto dall'amministrazione. Si precisa tuttavia che è ammessa la facoltà per i concorrenti di non utilizzare il modello proposto, a condizione che vengano comunicati tutti i dati tassativamente richiesti nel modello pena l'esclusione dalla gara.
- 2) **cauzione provvisoria di € 10.800,00, pari al 2% (due per cento)** dell'importo del servizio a base d'asta ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, costituita alternativamente:
 - da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria dell'Ente Bancario Unicredit S.p.A. – Agenzia di Verrès – codice IBAN: IT 77J0200831690000000798902;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in originale, intestata al Comune di Brusson, piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson (AO), di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data stabilita al punto 14 del presente bando di gara per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale polizza, ai sensi della predetto medesimo articolo, comma 4, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 1.1 della sezione prima).

Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 34, comma 2bis, lett. a), dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di associazione temporanea di imprese in forma orizzontale: A) la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; B) se solo alcune imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità la riduzione della cauzione è possibile per la quota parte riferibile alle imprese in possesso della certificazione.

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

La cauzione sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 10 (dieci) giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In caso di ricorso tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contenzioso;

- 3) **dichiarazione**, di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'Amministrazione affidante. Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto 2), venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento potrà essere ivi contenuta;
- 4) **Ricevuta in originale del versamento del Contributo ANAC da effettuare**, pena l'esclusione, **dai concorrenti, come previsto dalla deliberazione n. 163 del 22/12/2015 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e secondo le istruzioni di cui al sito dell'AVCP.**
- 5) **curriculum vitae dei 6 soggetti** di cui al punto 4 "Requisiti di idoneità professionali, tecnici ed economici occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara" art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 paragrafo b).,
- 6) **(nel caso di associazioni di imprese o di consorzi o GEIE già costituiti)**

Per le associazioni ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016:

procura conferita per atto pubblico alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo e scrittura privata autenticata dalla quale risulti:

- a) il conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- b) l'inefficacia, nei confronti dell'amministrazione affidante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- c) l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'amministrazione affidante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal cottimo fiduciario, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto.

La procura e il mandato potranno essere contestuali nello stesso atto notarile;

Per i consorzi o GEIE:

atto costitutivo in copia autentica.

(b) (nel caso di associazioni di imprese o di consorzi o non ancora costituiti)

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese o di Consorzi, in via di costituzione).

In tal caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti e i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del medesimo d.lgs. 50/2016, è vietata la variazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

15. Contenuto della busta "B" – OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA deve contenere, a pena di esclusione, il seguente documento:

- offerta economica, redatta in lingua italiana o francese su carta bollata di € 16,00 contenente:
 - a) la ragione sociale del concorrente;
 - b) l'oggetto dei servizi;
 - c) l'indicazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo a base d'asta;
 - d) I costi relativi alla sicurezza aziendale interni ai sensi dell'articolo 95 comma 10.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore. Si rammenta che nel caso di imprese riunite la sottoscrizione dovrà essere effettuata da persona munita di procura conferita con atto pubblico, o qualora la riunione o il consorzio sia in corso di definizione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno la riunione o il consorzio e in quest'ultimo caso dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all'indicazione in cifre e in lettere qualora non venissero confermate e sottoscritte dal firmatario dell'offerta.

16. Validità dell'offerta

E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, qualora l'amministrazione non provvedesse all'aggiudicazione dei servizi.

17. Procedura di gara

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. L'Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà, in sede di gara, di acquisire eventuali pareri legali o da parte di uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa per comprovati motivi.

Il giorno **07 novembre 2016 alle ore 14:00**, presso gli uffici del Comune di Brusson, piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all'effettuazione delle seguenti operazioni:

- verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza e della conformità delle buste "A" e "B";
- i componenti del Seggio di gara procederanno a siglare le buste "A" e "B";
- apertura delle buste "A - documentazione amministrativa" di tutte le offerte pervenute e constatazione della presenza dei documenti richiesti ivi contenuti;
- in caso di irregolarità sanabili, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque riconducibile, in generale, nell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, il concorrente sarà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche solo a mezzo pec, a regolarizzare i documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni, entro **cinque giorni lavorativi** (ai sensi dell'articolo 83 c 9 del D.Lgs. 50/2016) dalla data di richiesta stessa, in rigore di sospensiva di seduta;
- in caso di irregolarità non sanabili, il Seggio di gara procederà all'esclusione del concorrente;
- apertura delle buste "B - offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara procedendo secondo il criterio di aggiudicazione di cui al punto 11 del presente bando;
- definire la graduatoria provvisoria e trasmettere la documentazione al RUP per gli adempimenti di Legge.

Alle sessioni di gara, nonché alle eventuali successive sessioni potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente, e/o un incaricato munito di apposita procura.

Si sottolinea che i legali rappresentati delle Ditte concorrenti, sopra citati, possono accedere alla seduta solo con l'esibizione del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

18. Disposizioni in tema di esclusione dei concorrenti

Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del modulo di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Brusson, della sanzione pecuniaria pari a € 540,00(cinquecentoquaranta/00) (1‰ del valore della gara). In tal caso, il Comune di Brusson

assegnerà al concorrente un **termine, di 5 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Comune di Brusson ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il Comune di Brusson non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Tutto ciò premesso, a seguito dell'emanazione della Determinazione ANAC n. 1, dell'8 gennaio 2015, si forniscono alcune note applicative in merito, e si invitano le Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue. Si specifica infatti che, con la propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell'avviso di procedura aperta e, del Disciplinare, o della Lettera d'invito, e del Capitolato Speciale. Pertanto quanto segue costituisce a tutti gli effetti *lex specialis* di gara.

1. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda (in caso di pre-qualificazione).

2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche d'ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle irregolarità non sanabili).

3. Non si applicherà il soccorso istruttorio con applicazione della sanzione qualora la Stazione Appaltante riesca per conto proprio, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria mirata a verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o dell'Attestazione SOA sul sito dell'ANAC; analogamente, qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza nella documentazione di gara, non applicherà il soccorso istruttorio con sanzione, bensì provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, anche ai sensi dell'art. 10 della L. 15/1968, dell'art.18 della L. 241/1990, e dell'art. 7 del D.P.R. 403/1998.

5. La sanzione sarà comminata esclusivamente al singolo Operatore Economico le cui dichiarazioni siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di RTI sia esso costituendo o costituito.

6. La sanzione sarà comminata anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione relativa ai requisiti che sia carente.

7. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell'offerta (completamento o integrazione/correzione)

19. Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione provvisoria

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto si procederà alle verifiche previste all'art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. Il Comune di Brusson potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara

comporterà la decadenza dall'aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere l'appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d'urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell'art. 32 D. Lgs 50/2016. Si rammenta il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto). In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Brusson si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito". La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo al concorrente primo classificato, dei requisiti dichiarati in sede di gara.

I requisiti richiesti nel presente bando, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono sussistere sino alla data di stipula del contratto.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante. L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di appalto.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall'art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/2016;

Preliminarmente al contratto le società per azioni, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, dovranno comunicare i dati previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;

19. Prescrizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a: D. Lgs. 50/2016; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo informatico, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Dlgs 50/2016.

Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente per lo stesso lotto, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, **pena l'esclusione**.

In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, **pena l'esclusione**, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta tramite posta elettronica: appalti@comune.brusson.ao.it entro il giorno 02 novembre 2016. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta mediante inoltro via e-mail. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti

Il Responsabile della fase di affidamento è il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Alliod.

f.to

Il Responsabile della Procedura di affidamento
Arch. Claudio Alliod.